

A SEGUITO DELL' ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPISIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA", CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART.1, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122, CHE TESTUALMENTE DISPONE

"A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni",

L'UFFICIO DI PRESIDENZA, NELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 2011, HA STABILITO DI SOSPENDERE LA CONCESSIONE DELLE COMPARTECIPAZIONI. PERTANTO LE SEGUENTI LINEE GUIDA RESTANO IN VIGORE UNICAMENTE PER LA PARTE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI PATROCINIO E LA PARTECIPAZIONE A COMITATI D'ONORE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.

ALLEGATO A

LINEE GUIDA, CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, LA PARTECIPAZIONE A COMITATI D'ONORE E LA COMPARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSA

Il Consiglio regionale del Veneto, di seguito indicato come CRV, concede il proprio patrocinio, attesta la propria disponibilità a partecipare a Comitati d'onore ed a compartecipare ad iniziative e manifestazioni che abbiano carattere culturale, scientifico, sociale, educativo e sportivo e che siano promossi da soggetti vari sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicati.

1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.** Le presenti linee guida determinano i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio da parte del CRV, per l'attestazione alla partecipazione a Comitati d'onore, per le compartecipazioni alle iniziative e manifestazioni citate in premessa.
- 2.** Per "patrocinio" si intende il sostegno con associazione di immagine (concessione del logo del CRV) ad un'iniziativa in funzione di un'adesione ideale alla stessa.
- 3.** La "partecipazione ad un comitato d'onore" si realizza quando il Presidente dell'Ufficio di Presidenza del CRV o un suo delegato è chiamato a far parte di un organismo composto dai rappresentanti di altri organismi ed istituzioni, costituito per la celebrazione di un evento, lo svolgimento di congressi, convegni, seminari, la realizzazione di un progetto, la nascita e la promozione di un ente.
- 4.** Per "compartecipazione" si intende la realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti, in qualità di co-promotore, quando l'iniziativa è promossa da costoro.
- 5.** Il patrocinio, la compartecipazione alle iniziative sono concessi a manifestazioni che si svolgono di norma nel territorio veneto. In via eccezionale possono essere concessi anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio regionale, purché presentino un contenuto strettamente legato alla storia e alla cultura della società veneta e siano ritenute di particolare rilievo.

2 - SOGGETTI BENEFICIARI

- 1.** Il patrocinio, la partecipazione a comitati d'onore, la compartecipazione ad iniziative sono concessi a:
 - a) comunità montane, comuni, province, università ed altre amministrazioni pubbliche;
 - b) associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa.
- 2.** I soggetti privati di cui alla lettera b) devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata.
- 3.** I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio del CRV. In particolare, sul materiale promozionale deve essere presente la dicitura rispettivamente "Con il patrocinio del Consiglio regionale del Veneto" o "Con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio regionale del Veneto".

4. Le modalità e le sedi per l'eventuale uso del logo del CRV con la concessione di patrocinio, la partecipazione a comitati d'onore e la compartecipazione dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia ed alle eventuali istruzioni operative disposte dal dirigente della competente struttura del CRV.

3 - PATROCINIO

1. Il patrocinio ad iniziative, manifestazioni ed attività comporta il riconoscimento del valore delle stesse in rapporto alle finalità istituzionali proprie del Consiglio regionale del Veneto. Pertanto il patrocinio non è concesso per iniziative e manifestazioni che:

a) abbiano come fine esclusivamente il lucro;

b) risultino non aderenti ai principi sanciti dallo Statuto della Regione Veneto.

2. Non sono ammesse inoltre richieste per congressi di categorie professionali, sindacali o di partito o per iniziative che costituiscano momenti di vita istituzionale interna di enti e associazioni.

3. Il Patrocinio non è concesso per iniziative e manifestazioni per le quali i promotori abbiano chiesto analogo patrocinio alla Giunta regionale.

4. La concessione del patrocinio in sé non comporta spese a carico del CRV, ma può essere accompagnato da ulteriori benefici.

4 - PARTECIPAZIONE A COMITATI D'ONORE E COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE

1. La partecipazione a Comitati d'onore e la compartecipazione ad iniziative, manifestazioni ed attività comporta l'apprezzamento ed il riconoscimento del valore delle stesse da parte del CRV. Essa può implicare la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi, beni di rappresentanza o mezzi di pertinenza del CRV ovvero la partecipazione a spese organizzative.

2. La compartecipazione è concessa per manifestazioni a carattere culturale, scientifico, sociale, educativo e sportivo, congressi, convegni, seminari, celebrazioni ed ulteriori eventi che abbiano attinenza con le finalità istituzionali del CRV e che siano promossi dai soggetti di cui al paragrafo 2.

3. Il valore complessivo della compartecipazione concessa dal CRV non può in ogni caso superare l'importo di 2.000,00 euro per ogni singola iniziativa.

5 - PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

1. Le richieste di patrocinio alle iniziative sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente ed illustrano le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luoghi, modalità di svolgimento e la tipologia di pubblico cui sono rivolte; inoltre devono essere sempre specificati gli estremi del soggetto richiedente.

2. Nelle richieste di compartecipazione, oltre a quanto previsto al punto 1 del presente paragrafo, devono essere specificati:

a) ammontare della compartecipazione richiesta al CRV in relazione alle spese organizzative nel complesso previste;

b) altri beni/servizi richiesti al CRV.

3. Non può essere richiesta la compartecipazione del Consiglio regionale del Veneto per iniziative e manifestazioni per le quali siano stati chiesti contributi anche alla Giunta regionale.

4. Le richieste di patrocinio vanno accompagnate dalla dichiarazione da parte del richiedente che il CRV è sollevato da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti o omissioni derivanti dall'iniziativa.

5. Le richieste, in carta libera, devono pervenire al Presidente del CRV di norma almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.

6. Le richieste di soggetti privati devono essere corredate da atto costitutivo e statuto.

7. La struttura consiliare competente può approntare modelli per la presentazione delle richieste, al fine di facilitare le attività istruttorie di cui al paragrafo 6.

6 - ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE

1. Sulla base dell'istruttoria del dirigente della struttura consiliare competente, l'Ufficio di Presidenza decide in merito demandando al dirigente medesimo l'assunzione dei relativi adempimenti.

7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO, DI PARTECIPAZIONE A COMITATI D'ONORE, DI COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE

1. La concessione del patrocinio o di patrocinio con compartecipazione è concessa dall'Ufficio di Presidenza sulla base:

a) delle attività di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo e sportivo

dell'iniziativa stessa;

b) della rilevanza dell'iniziativa;

c) del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;

d) dell'interesse del CRV alla realizzazione dell'iniziativa.

2. Il CRV può concedere patrocini, decidere la partecipazione a comitati d'onore e la compartecipazione alle iniziative le cui richieste, per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili o straordinarie, siano giunte fuori dei termini di cui al paragrafo 5.

3. Il CRV si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio, di partecipazione a comitati d'onore e di compartecipazione ad eventi e manifestazioni al fine di tutelare la propria immagine, qualora si riscontri il mancato rispetto dei requisiti indicati nel presente atto.

4. Nell'atto di concessione del patrocinio e di partecipazione a comitati d'onore va specificato che il CRV è sollevato da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti od omissioni derivanti dall'iniziativa patrocinata.

5. La concessione del patrocinio, di partecipazione a comitati d'onore e di compartecipazione ad eventi e manifestazioni non può intendersi tacitamente rinnovata. Il patrocinio di eventi e/o manifestazioni, la partecipazione a comitati d'onore e la compartecipazione ad eventi e/o manifestazioni vanno concessi e determinati di volta in volta.

8. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE

1. La compartecipazione eventualmente concessa a soggetti privati è disposta dal dirigente della struttura consiliare competente ed erogata ad iniziativa realizzata e conclusa, previa presentazione, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, della seguente documentazione:

a) relazione comprovante la realizzazione dell'iniziativa, corredata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;

b) copia dei documenti di spesa fiscalmente validi, debitamente quietanziati, di importo almeno pari alla compartecipazione concessa.

2. Qualora il beneficiario non realizzi l'iniziativa o non rendiconti la somma minima di cui al punto 1, lettera b), del presente paragrafo, il dirigente responsabile della competente struttura consiliare provvederà alla revoca o alla riduzione proporzionale della compartecipazione rispetto alla spesa rendicontata.

3. La compartecipazione eventualmente concessa ad enti pubblici è disposta dal dirigente della struttura consiliare competente ed erogata ad iniziativa realizzata e conclusa, previa presentazione, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno

successivo all'esercizio finanziario di riferimento, di dichiarazione del legale rappresentante ovvero del responsabile del procedimento attestante l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa e l'assunzione delle relative spese nel bilancio dell'ente organizzatore.

4. La struttura consiliare competente può approntare modelli per la presentazione della documentazione di cui al presente paragrafo.